

Lo scontrino elettronico e l'invio telematico dei corrispettivi: dal 1 gennaio 2020 obbligo generalizzato

Come già anticipato con la precedente informativa di fine giugno a partire **dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di emissione e trasmissione dello scontrino elettronico si estenderà a tutti i soggetti che ad oggi documentano le cessioni di beni o prestazioni di servizio mediante il rilascio di scontrini o ricevute fiscali**, compresi i contribuenti minimi e forfettari, e senza considerazione del volume d'affari prodotto.

In pratica scontrino e ricevuta fiscale saranno aboliti e verranno sostituiti dal "documento commerciale" (scontrino elettronico).

Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha disposto **l'introduzione graduale** di detta novità:

- ✓ **dal 1° luglio 2019**, l'obbligo è stato anticipato per i negozianti, commercianti ed artigiani con volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00€ (salvo che per quelli rientranti nelle esclusioni "temporanee" definite dall'Agenzia delle Entrate);
- ✓ **dal 1° gennaio 2020, obbligo a regime per tutti i soggetti che attualmente certificano le proprie operazioni mediante il rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale, e per gli inizi attività 2019.**

Con quali strumenti occorre memorizzare e trasmettere i corrispettivi?

Gli unici 2 strumenti ammessi dall'Agenzia delle Entrate per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono:

- **il Registratore Telematico (RT)**, cioè un particolare registratore di cassa che ha necessarie componenti hardware e software per registrare, memorizzare, elaborare, sigillare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi.
Se l'attuale registratore di cassa è stato recentemente acquistato, è possibile che abbia già le caratteristiche per essere convertito in un RT tramite apposito adattamento (occorre sentire dal tecnico abilitato);
- **la "APP" gratuita fornita dall'Agenzia delle Entrate**, utilizzabile attraverso tablet e smartphone, o anche computer. Questa "app" è stata ideata per ricoprire le necessità delle attività senza postazione fissa, come ad esempio i prestatori di servizio presso le abitazioni dei clienti (idraulici, manutentori vari, ...), per le quali può essere scomodo dotarsi del RT, o per piccole attività nelle quali l'emissione dello scontrino o ricevuta fiscale non è frequente e sarebbe probabilmente antieconomico l'acquisto del RT.

In alternativa all'emissione del "documento commerciale", ricordiamo che è sempre possibile certificare le operazioni anche con la **fattura elettronica**.

Come verranno certificati i corrispettivi telematici?

Il RT e la "APP" dell'Agenzia delle Entrate produrranno il nuovo "documento commerciale", cioè il documento da rilasciare al cliente a fronte dell'acquisto di beni o prestazione di servizi, valido ai fini commerciali, fiscali, e anche agli effetti delle garanzie.

Come sul vecchio scontrino fiscale, è possibile indicare anche il codice fiscale dell'acquirente, nel caso ad esempio che per detta spesa sia prevista una detrazione in dichiarazione redditi o 730.

Con quale frequenza andranno trasmessi i corrispettivi telematici?

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi memorizzati giornalmente, dovrà essere completata attraverso il RT o la "APP" entro il termine massimo di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In caso di scarto della trasmissione, questa dovrà essere di nuovo effettuata entro i 5 giorni successivi.

E' prevista una **"moratoria" sulle sanzioni per i primi sei mesi di entrata in vigore dell'obbligo** (cioè per il periodo 1/7 – 31/12/2019 per i soggetti obbligati da luglio 2019, e da 1/1 – 30/6/2020 per i soggetti obbligati dal 2020): non verranno applicate a condizione che la trasmissione dei dati avvenga entro 1 mese dall'operazione, oltre che venga correttamente ricompresa nella liquidazione Iva di competenza del periodo, secondo le ordinarie regole.

Credito imposta per Registratori Telematici

Per l'acquisto di un nuovo Registratore Telematico o per l'adattamento di un registratore di cassa, che verranno utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, spetta un **contributo pari a: 250,00€ in caso di acquisto, o 50,00€ in caso di adattamento, per singolo strumento acquistato / adattato negli anni 2019 e 2020.**

Il contributo viene erogato con **credito di imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui la fattura è stata registrata, ed il relativo corrispettivo sia stato **pagato con modalità tracciabile.**

Accreditamento esercente

L'operazione di **"accreditamento esercente"** sul portale corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, propedeutica alle successive fasi di censimento e messa in funzione del dispositivo RT che verranno eseguite dal tecnico abilitato, può essere effettuata direttamente dal contribuente nella sua area riservata Entratel / Fisconline, oppure **potrà essere richiesta alle nostre sedi Confesercenti**, nel caso in cui sia stata sottoscritta la delega all'intermediario CESCO per i servizi di fatturazione elettronica.

La fase di attivazione del RT si concluderà con la produzione di un **QR CODE**, disponibile sempre nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere stampato e apposto sul RT.

Sono previsti esoneri?

Con DM del 10/5/2019 sono stati previsti alcuni **esoneri "temporanei"** dai nuovi obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi, afferenti la fase iniziale.

Tra le **operazioni attualmente esonerate per il semestre luglio/dicembre 2019**, vengono di seguito elencate le principali di interesse per i nostri associati:

- ✓ cessioni di commercio al minuto e assimilate per le quali vige attualmente l'esonero dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (salvo l'obbligo di emissione fattura elettronica, se richiesta dal cliente);
- ✓ cessioni di giornali quotidiani, periodici, supporti integrativi, libri non di antiquariato;
- ✓ cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- ✓ cessioni di beni iscritti nei pubblici registri;
- ✓ cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione;
- ✓ somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie;
- ✓ commercio elettronico
- ✓ inoltre, fino al 31/12/2019, è previsto l'esonero dall'invio telematico dei corrispettivi anche per le operazioni collegate o connesse a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui art.22 del DPR633/72 effettuate in via marginale (cessioni e prestazioni servizi i cui ricavi / compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari 2018)

Con successivi interventi normativi saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli attuali esoneri, fino ad arrivare ad un obbligo generalizzato: ad oggi però non si ha notizia di ulteriori provvedimenti in materia oltre a quello sopra citato.

E' necessario che entro il 31/12/2019 l'Agenzia delle Entrate fornisca nuove e chiare disposizioni in merito.

Opportunità previste dall'Agenzia delle Entrate, utilizzabili durante il primo semestre di "obbligo"

Nel caso in cui il RT non sia già stato messo in funzione per tempo, rispetto al momento in cui per il contribuente sia divenuta obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi:

- ✓ perché non ancora consegnato dal fornitore
- ✓ perché non ancora installato
- ✓ perché non si è valutato per tempo come attrezzarsi

L'Agenzia delle Entrate ammette il seguente **comportamento "transitorio" per il primo semestre di obbligo** (cioè per il periodo 1/7 – 31/12/2019 per i soggetti obbligati da luglio 2019, e da 1/1 – 30/6/2020 per i soggetti obbligati dal 2020):

- ✓ è possibile continuare a certificare le cessioni o prestazioni con l'emissione dello scontrino fiscale dal vecchio registratore di cassa, o con la ricevuta fiscale
- ✓ resta la tenuta obbligatoria del registro corrispettivi
- ✓ occorrerà effettuare mensilmente, entro il mese successivo, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di quanto indicato nel registro corrispettivi.

Anche in questo caso l'operazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente nella sua area riservata Entratel / Fisconline, oppure **potrà essere richiesta alle nostre sedi Confesercenti**, nel caso in cui sia stata sottoscritta la delega all'intermediario CESCONE per i servizi di fatturazione elettronica.

Queste opportunità valgono anche nel caso in cui non si voglia adottare il RT come strumento per la memorizzazione e trasmissione del "documento commerciale", ma si sceglierà di utilizzare la "APP" gratuita dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, rispetto alla decorrenza dell'obbligo, il contribuente ha 6 mesi di tempo per decidere come meglio organizzarsi e con quale dotazione.

La lotteria dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate, tra gli strumenti che metterà in campo con la prossima Legge di Bilancio 2020 allo scopo di ridurre l'evasione fiscale, ha ideato la "lotteria degli scontrini", cioè la possibilità per gli acquirenti di partecipare a partire **dal 1 gennaio 2020** ad un'estrazione a premi collegata al rilascio del "documento commerciale" a fronte dell'acquisto o prestazione.

Lo scontrino elettronico dovrà essere integrato, **su richiesta**, con il codice fiscale del contribuente. Si pone pertanto il problema di come inserire detto codice fiscale sul documento commerciale (manualmente?) o come riprenderlo in automatico (tramite un lettore della Tessera sanitaria?).

Inoltre, le possibilità di vincita saranno superiori se l'acquisto o prestazione verranno pagati con uno strumento tracciabile (carta di credito, bancomat, ...).

Certi di avere fatto cosa gradita.

Il Direttore dei Servizi
Barbara Mazzini

